

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXIV.

## SEDUTA DI SABATO 29 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDI

DEL PRESIDENTE BETTIOL GIUSEPPE

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	517
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (1124)	517
PRESIDENTE 517, 518, 519, 521, 522, 523, 524	
FODERARO, <i>Relatore</i> 517, 518, 519, 521, 523, 524	
LECCISO . . . . .	518, 519
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 518, 519, 520, 522, 523, 524	
CAPALOZZA . . . . .	521, 522, 523, 524
BUCCIARELLI DUCCI . . . . .	522, 523
COLITTO . . . . .	522
ROCCHETTI . . . . .	522
ARTALE . . . . .	522
PAOLUCCI . . . . .	523
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	524

---

La seduta comincia alle 8.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta. (È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Corsanego.

Seguito della discussione del disegno di legge: **Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (1124).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Passiamo all'esame dell'articolo 152:

« Negli uffici ai quali siano addetti aiutanti ufficiali sono demandate ad essi la notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e l'assistenza alle udienze. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono anche adibiti ai lavori interni di ufficio. Essi rispondono della regolarità della consegna delle copie dell'atto e della relazione di notificazione.

« Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I della parte II, concernenti gli obblighi, la competenza e le attribuzioni, escluse quelle dell'articolo 92 ».

FODERARO, *Relatore*. Vorrei osservare che l'espressione « sono demandate » potrebbe far sembrare che quelle siano competenze esclusive degli aiutanti ufficiali giudiziari, mentre ciò non dev'essere, in quanto non solo contrasterebbe con lo spirito dell'ordinamento, ma creerebbe gravi inconvenienti, specie in quelle sedi che difettano di aiutanti

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1950

ufficiali giudiziari, mentre abbondano di ufficiali giudiziari.

« Perciò, ad evitare equivoci, propongo che il primo periodo del primo comma dell'articolo 152 sia così modificato.

« Gli aiutanti ufficiali giudiziari provvedono, su richiesta dell'ufficiale giudiziario dirigente, alla notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa, e all'assistenza alle udienze ».

LECCISO. Mi dichiaro favorevole all'emendamento.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 152 con l'emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Foderaro.

(È approvato).

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Propongo il seguente comma aggiuntivo, da inserire tra il primo e il secondo comma:

« Il personale femminile degli aiutanti ufficiali giudiziari è adibito esclusivamente a lavori interni di ufficio e può, a domanda, essere addetto agli uffici di cancelleria ed al Ministero di grazia e giustizia per i lavori inerenti ai servizi degli ufficiali giudiziari ».

FODERARO, *Relatore*. Il personale femminile che è ancora oggi in servizio presso gli uffici giudiziari svolge effettivamente le stesse funzioni che il rappresentante del Governo pone nel suo emendamento; quindi mi pare che sia equo e che risponda a criteri di giustizia che esso venga conservato.

Sono pertanto favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo comma aggiuntivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, che diventa terzo.

(È approvato).

L'articolo 152 risulta pertanto approvato nel testo seguente:

« Gli aiutanti ufficiali giudiziari provvedono, su richiesta dell'ufficiale giudiziario dirigente, alla notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e all'assistenza alle udienze. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono anche adibiti ai lavori interni di ufficio. Essi rispondono della regolarità della consegna delle copie dell'atto a della relazione di notificazione.

« Il personale femminile degli aiutanti ufficiali giudiziari è adibito esclusivamente a lavori interni di ufficio e può, a domanda, essere addetto agli uffici di cancelleria ed al Ministero di grazia e giustizia per i lavori inerenti ai servizi degli ufficiali giudiziari.

« Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I della parte II, concernenti gli obblighi, la competenza e le attribuzioni, escluse quelle dell'articolo 92 ».

Segue l'articolo 153:

« L'ufficiale giudiziario, prima della consegna degli atti originali e delle copie all'aiutante, deve indicare a margine il numero corrispondente del registro cronologico; nonché la specifica dei diritti, delle indennità e dell'eventuale deposito di cui al primo comma dell'articolo 102, col totale in cifre, apponendovi la data e la firma.

« Quando l'ufficio sia privo di ufficiale giudiziario, le annotazioni vengono effettuate a cura dell'aiutante ufficiale giudiziario. In tal caso si applicano a quest'ultimo le disposizioni contenute negli articoli 102 e 103 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 154:

« Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti:

1°) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione e dai diritti fissi postali sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio;

2°) con la terza parte della percentuale sui crediti recuperati dall'erario sui campioni civili, penali ed amministrativi, spettante agli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio ove gli aiutanti prestano servizio; detta quota è a carico degli ufficiali giudiziari.

« È dovuta agli aiutanti che prestano effettivo servizio nell'ufficio al momento dell'invio, da parte del procuratore del registro, delle somme recuperate spettanti agli ufficiali giudiziari, la terza parte delle somme medesime.

« Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 111, 113, 118, 119, 120, 121, 122 e degli articoli 135 e 139.

« Agli aiutanti ufficiali giudiziari che per ragioni di servizio si recano fuori del comune sede dell'ufficio si applicano le norme vigenti sul trattamento economico per le missioni degli impiegati civili dello Stato di grado 13° ».

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1950

LECCISO. Al numero 2° si dovrebbe chiarire che si fa riferimento ai crediti al netto delle tasse di cui all'articolo 140 a favore dello Stato. Propongo pertanto il seguente emendamento:

« Al n. 2° dopo le parole: dall'erario, aggiungere l'inciso: al netto della tassa di cui all'articolo 140 ».

FODERARO, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 154 con l'emendamento proposto dall'onorevole Lecciso.

(È approvato).

Segue l'articolo 155:

« Negli uffici ai quali sono addetti due o più aiutanti ufficiali giudiziari i proventi e la parte della percentuale spettante agli aiutanti medesimi devono essere messi in comunione e ripartiti in quote eguali fra di loro, nei limiti e con le norme di cui ai commi successivi.

« Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti ad uffici della stessa sede, esclusa la Corte di cassazione, devono mettere in comunione e ripartire fra loro in quote uguali i proventi e la parte della percentuale indicata nel precedente comma. A tal fine l'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, il dirigente, trasmette all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello o, nelle città che non siano sedi di Corte di appello, all'ufficiale giudiziario dirigente del tribunale, nei primi cinque giorni di ogni mese, lo stato dei proventi distinti per voci, riscossi nel mese precedente. Egli comunica inoltre allo stesso dirigente l'importo della parte della percentuale dovuta agli aiutanti sui crediti recuperati dallo Stato. L'ufficiale giudiziario della Corte o del tribunale determina l'importo delle quote spettanti a ciascun aiutante ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto e di conguaglio fra i diversi uffici, comprendendo fra i partecipanti al riparto anche gli assenti per regolare congedo.

« Delle operazioni di riparto è redatto verbale, che viene comunicato senza indugio agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al primo presidente della Corte di appello, o, rispettivamente, al presidente del tribunale, non oltre il decimo giorno dal deposito del verbale nella cancel-

leria dell'ufficio al quale è addetto il funzionario ripartitore ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 156:

« Nelle sedi ove esiste un solo ufficio, la ripartizione fra gli aiutanti ufficiali giudiziari viene effettuata dall'ufficiale giudiziario dirigente, secondo le norme contenute nel precedente articolo 155, in quanto applicabili; ma l'eventuale reclamo contro le operazioni del riparto è proposto al capo dell'ufficio stesso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 157:

« Agli aiutanti ufficiali giudiziari che, mediante la percezione di proventi da essi riscossi, escluso il diritto fisso per le notificazioni postali, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa del dieci per cento di cui al successivo articolo, in relazione all'articolo 140, un importo pari all'ammontare dello stipendio iniziale annesso al grado XIII dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, compete, a carico dell'erario, una indennità integrativa fino a raggiungere tale limite.

« L'importo dell'indennità di cui al precedente comma è suscettibile, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, di aumenti periodici uguali, per limite, numero e durata, a quelli stabiliti per i gradi XIII e XII dell'ordinamento gerarchico statale.

« Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma del precedente articolo 129.

« Per la liquidazione della indennità integrativa l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, esegue le prescrizioni di cui al primo comma del precedente articolo 130 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 130 e negli articoli 131, 132 e 134 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 158:

« Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni tributarie di cui al capo IV della parte II.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1950

« Ai fini del versamento allo Stato della sopratassa del cinquanta e del settanta per cento di cui al precedente articolo 141, i relativi importi sono commisurati, rispettivamente, agli stipendi massimi mensili annessi ai gradi XI e IX dell'ordinamento giuridico degli impiegati civili dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 159:

« Negli uffici nei quali prestano servizio aiutanti ufficiali giudiziari, il dieci per cento delle spese che gli ufficiali giudiziari sono autorizzati a detrarre ai fini indicati negli articoli 126, 127, 128 e 141 è calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, compresi quelli di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari, e sull'importo totale delle percentuali, compresa la quota devoluta agli aiutanti medesimi ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 160:

« Salvo quanto disposto dal successivo comma, l'indennità di carovita e le relative quote complementari competono unicamente agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari nei casi contemplati dai precedenti articoli 129 e 157. La predetta indennità e le relative quote complementari sono corrisposte, a carico dello Stato, nei limiti, con le norme e le condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

« Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari i cui proventi, pur superando il limite per la concessione dell'indennità integrativa, non eccedono l'importo di detto limite aumentato dell'indennità di carovita e delle relative quote complementari, è corrisposta, a carico dello Stato, una integrazione, a titolo di indennità di carovita, fino al raggiungimento di quest'ultimo importo.

« Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari è corrisposta, entro la prima decade del mese di febbraio, a carico dello Stato ed a titolo di gratificazione annuale, la dodicesima parte delle somme ad essi complessivamente corrisposte nell'anno precedente per le integrazioni di cui ai predetti articoli 129 e 157 ed al presente articolo, escluse le quote complementari dell'indennità di carovita.

« Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 130, 131, 132 e 134 ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 161:

« Nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento, gli ufficiali giudiziari devono integrare la cauzione nella misura e con le modalità di cui agli articoli 20 e 21.

« Entro il termine anzidetto gli aiutanti ufficiali giudiziari devono prestare la cauzione di lire quindicimila con le modalità di cui ai citati articoli 20 e 21. Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni contenute nell'articolo 22 ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 162:

« Ogni disposizione del presente ordinamento la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario, in quanto compatibile con le funzioni di quest'ultimo ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 163:

« Sono abrogate le disposizioni contenute nella parte prima del testo organico 28 dicembre 1924, n. 2271, riguardante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari, nonché quelle contenute nella legge 22 dicembre 1932, numero 1675, nel regio decreto 8 giugno 1933, n. 621, nel regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698 e nella legge 3 giugno 1949, n. 331.

« È altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o non compatibile con la presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 164:

« Alle spese inerenti alla attuazione della presente legge si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei diritti disposto con la legge medesima ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Propongo il seguente articolo aggiuntivo:

« Gli ufficiali giudiziari che sono stati nominati negli uffici giudiziari delle ex Colonie italiane a seguito di concorso ai sensi degli articoli 90 dell'ordinamento giudiziario della

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1950

Libia, approvato con regio decreto 27 giugno 1935, n. 2167, e 47 e seguenti delle relative norme di esecuzione, approvate con regio decreto 27 giugno 1938, n. 2168 ed articolo 72 dell'ordinamento giudiziario dell'Eritrea, approvato con regio decreto 20 giugno 1935, numero 1649, andranno a far parte del ruolo degli ufficiali giudiziari della Repubblica Italiana in soprannumero, salvo riassorbimento nei primi posti che si renderanno vacanti ».

Si tratta di tener presente la situazione in cui vengono a trovarsi gli ufficiali giudiziari delle Colonie libica ed eritrea: essi sono in numero molto limitato, ma non possiamo trascurarli, specie se si considera che essi hanno superato un concorso.

FODERARO, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

(È approvato).

In sede di coordinamento sarà trovata la collocazione più opportuna per questo articolo aggiuntivo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Propongo ancora un articolo aggiuntivo, del seguente tenore:

« Agli ufficiali giudiziari ed ai commessi compete, in applicazione della legge 12 aprile 1949, n. 149 e della legge 11 aprile 1950, n. 130, un aumento rispettivamente del 20 e del 10 per cento sui diritti, le indennità ed ogni altro emolumento ad essi corrisposto.

« Sono considerate come non percepite le somme corrisposte agli ufficiali giudiziari ed ai commessi autorizzati in eccedenza alle aliquote percentuali indicate nel comma precedente ».

I colleghi sanno che sono state emanate diverse leggi relative ai miglioramenti economici dei funzionari dello Stato; in esse si è fatto anche riferimento agli ufficiali giudiziari, e si è inoltre discusso della percentuale di aumento per gli ufficiali giudiziari, per i quali non v'era una formulazione specifica. Secondo la legge del 1946, applicata poi con un decreto-legge del 1947, è stato concesso agli ufficiali giudiziari un aumento del 30 per cento; secondo la legge del 1949 e 1950, è stato ritenuto di applicare, in sede di aumento, il 30 e il 10 per cento. Il Tesoro ha sempre sostenuto che non spetta un aumento del 30 e del 10 per cento, ma soltanto un aumento del 20 per cento, per tutta una serie di considerazioni. Ad ogni modo, io ho insistito per l'applicazione, nei riguardi degli ufficiali giu-

diziari, del 30 per cento secondo la legge del 1949 e del 10 per cento per la legge del 1950. Il Tesoro non ha mai inteso condividere questo punto di vista. Ma siccome agli ufficiali giudiziari è stato corrisposto il 20 per cento in applicazione della legge del 1949 e il 10 per cento in applicazione di quella del 1950, ecco che propongo quest'emendamento.

FODERARO, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Anche per questo articolo sarà trovata la collocazione più opportuna in sede di coordinamento.

Gli onorevoli Capalozza, Bruno e Gullo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Gli anni di servizio prestati dagli ufficiali giudiziari nelle pubbliche amministrazioni possono essere riscattati ai fini del trattamento di quiescenza ».

CAPALOZZA. Rinuncio a svolgere l'articolo, in quanto mi sembra che sia abbastanza chiaro.

FODERARO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Capalozza, salvo collocazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Capalozza, Bruno e Gullo hanno presentato il seguente altro articolo aggiuntivo:

« Gli ufficiali giudiziari possono partecipare a pubblici concorsi senza l'impedimento dei limiti d'età; e gli anni di servizio prestati come ufficiali giudiziari vengono computati ad ogni effetto di legge ».

FODERARO, *Relatore*. Fino alle parole « limiti di età » sono d'accordo, ma la formula usata è molto ambigua. Semmai dovrebbe chiarirsi che possono partecipare a quei concorsi cui può dar diritto il titolo di studio posseduto e salvo il possesso di tutti gli altri requisiti richiesti. Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati di Stato di gruppo B, e con i nuovi concorsi debbono possedere una licenza di scuola media superiore: ora non vorrei che si equivocasse, nel senso che ritenessero di poter essere ammessi a qualsiasi concorso di gruppo B anche coloro che eventualmente non fossero in possesso di tale titolo di studio. Dobbiamo tener presente che oggi abbiamo degli ufficiali giudiziari in possesso di licenza di scuola elementare. Inol-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1950

tre, per determinati concorsi sono richiesti requisiti specifici. Di conseguenza dobbiamo andar cauti e limitare le concessioni alla sola esenzione del limite di età. Questo, perché, avviandoci verso la statizzazione, e per accelerarla, dobbiamo cominciare ad estendere agli ufficiali giudiziari le prerogative proprie degli impiegati dello Stato.

Per questo motivo, sono favorevole alla esenzione del limite di età nei confronti degli ufficiali giudiziari che intendano partecipare a pubblici concorsi.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'articolo, esprimo parere contrario.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei pregare l'onorevole Capalozza di non insistere e non provocare una votazione su quest'articolo aggiuntivo. Noi qui siamo in tema di legge relativa allo stato giuridico ed economico degli ufficiali giudiziari. Una disposizione del genere in questa sede sarebbe un po' stravagante, tanto più che non abbiamo; oltre tutto, gli elementi necessari per simili disposizioni. Lo prego, pertanto, di ritirare il suo emendamento.

CAPALOZZA. Mi trovo in difficoltà; non posso ritirare l'emendamento, perché non porta soltanto la mia firma. Eventualmente potrei accontentarmi di trasformarlo in ordine del giorno, se riuscissi ad avere la maggioranza, in modo che successivamente, in sede competente, si potrebbe esaminare il problema risolvendolo con un provvedimento separato.

Mi permetto quindi di far la proposta di votare la parte accettata dall'onorevole relatore. Nell'ipotesi in cui non si avesse l'approvazione di questa parte, accettata dall'onorevole relatore — col che rinuncierei alla seconda parte — proporrei un ordine del giorno.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Credo che non si possa prescindere dai limiti di età in determinati uffici per i quali il limite di età è una ragione fondamentale. Approvando la formula che ci viene presentata, noi sanciremmo una posizione di privilegio per gli ufficiali giudiziari rispetto a tutti coloro che si possono trovare in condizioni analoghe. Inoltre, ripeto, siamo fuori del nostro campo. Quindi, anche per non pregiudicare la questione e per non aprire una discussione che sarebbe necessariamente molto lunga ed approfondita, rinnovo la preghiera di ritirare l'emendamento.

BUCCIARELLI DUCCI. Sono nettamente contrario a quest'emendamento, anche se, con qualche leggera rettifica, è stato accolto dal relatore.

Gli ufficiali giudiziari non sono per ora impiegati dello Stato e non vedo per quale ragione dovremmo emanare una disposizione speciale onde consentir loro di prender parte a pubblici concorsi senza rispettare i limiti di età. Se noi accogliessimo quest'emendamento, verremmo a creare una situazione di disparità veramente deplorabile. Un mutilato o invalido di guerra non può prender parte a concorsi se ha superato i limiti di età, mentre l'ufficiale giudiziario, solo per esser tale, potrebbe partecipare a concorsi anche a sessant'anni, con quale danno per l'Amministrazione dello Stato è facile intuire; con quale ingiustizia per gli altri cittadini è altrettanto facile immaginare.

COLITTO. Sono dello stesso avviso. La norma per un verso è stravagante e per l'altro è extra vagante: la norma non va inserita nella legge della quale ci occupiamo, ma dev'essere inserita in una legge di carattere generale. Questa norma va rettificata, tenendo conto dei vari casi che possono riguardare tutti gli altri funzionari dello Stato: non v'è ragione per creare delle disparità. Per questa ragione, è stravagante.

È poi extra vagante nella seconda parte, dove si dice che si deve tener conto del servizio prestato. Così accadrebbe che un ufficiale giudiziario, dopo tanti anni di servizio, prende una laurea, partecipa ad un concorso in magistratura e, tenuto conto dei suoi 20-25 anni di servizio, diventa immediatamente presidente di Cassazione!

CAPALOZZA. Visto l'orientamento dei colleghi e le richieste pressanti del Governo, ritiro l'emendamento e mi riservo di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rocchetti e Numeroso hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dell'assegnazione delle case dell'Istituto I.N.C.I.S. ».

ROCCHETTI. Già altra volta, molte settimane or sono, ne è stato discusso, e quest'equiparazione è sembrata logica, tanto più che già molti di questi ufficiali giudiziari si trovano, per un motivo o per l'altro, in queste case dell'I.N.C.I.S.

ARTALE. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Rocchetti, perché non mi sembra questa la sede adatta. Quando tratteremo dell'argomento dell'I.N.C.I.S., includeremo nella legge le categorie che pos-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1950

sono essere equiparate agli impiegati dello Stato per l'utilizzazione delle case.

CAPALOZZA. Mi sembra che la proposta del collega Rocchetti possa essere accettata: è uno sforzo così modesto quello che ci si chiede. Non vedo perché non si debba venire incontro anche alle esigenze ed alle necessità di questi più modesti ausiliari della giustizia quali sono gli ufficiali giudiziari.

BUCCIARELLI DUCCI. Sono contrario all'emendamento, perché mentre mi auguro che quanto prima venga preso in esame un provvedimento che consenta di equiparare agli impiegati dello stato gli ufficiali giudiziari, d'altra parte non mi sento di votare un emendamento che può determinare legittima confusione in altre categorie che non sono impiegati dello Stato. Invito l'onorevole Rocchetti a ritirare l'emendamento.

FODERARO, *Relatore*. Voi avete potuto notare come ogni qual volta si sia presentata la possibilità di equiparare gli ufficiali giudiziari agli impiegati dello Stato io sono stato sempre favorevole. Noi abbiamo detto e ripetuto fino alla noia che quest'ordinamento degli ufficiali giudiziari serve come primo passo verso l'immane statizzazione, alla quale dovremmo arrivare quasi inavvertitamente, per l'opposizione dei grossi ufficiali giudiziari, i quali sono naturalmente contrari. Ma quando, con quest'ordinamento e con altre disposizioni successive, arriveremo alla piena equiparazione degli ufficiali giudiziari agli impiegati dello Stato, sarà automatica l'invocata statizzazione della categoria. Ora, fin dall'inizio io ho sempre detto che, mediante l'attuale ordinamento, bisognava elevare la categoria degli ufficiali giudiziari dal punto di vista morale, così come sono stato sempre d'accordo col Governo nel non eccedere in vantaggi economici, sia per evitare le eventuali opposizioni da parte del Tesoro, e sia perché gli ufficiali giudiziari guardano più al lato morale che a quello del lucro. Però, quando si tratta di concedere agevolazioni che non pesano sull'erario dello Stato, non siamo restii: concediamole codeste agevolazioni. Nella specie, qui, vi sono degli ufficiali giudiziari che si trovano in condizioni di estremo bisogno di una casa: perché non metterli in condizione di trovarla, questa casa? Mi pare che negare in questo caso l'equiparazione agli impiegati dello Stato che si è concessa per quanto riguarda l'iscrizione all'E.N.P.A.S., sia cosa che stona con i principi generali dell'attuale ordinamento.

Esprimo, perciò, parere favorevole all'emendamento Rocchetti.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto alle decisioni della Commissione.

PAOLUCCI. Dichiaro di votare a favore dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Rocchetti.

(È approvato).

L'onorevole Capalozza ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Coloro che abbiano conseguito la idoneità in precedenti concorsi per ufficiali giudiziari e che prestino servizio come uscieri di conciliazione o come commessi, vengono, a loro domanda, assunti quali ufficiali giudiziari ».

FODERARO, *Relatore*. Sono contrario all'articolo aggiuntivo Capalozza, e pregherei l'onorevole presentatore di ritirarlo, in quanto l'emendamento sovvertirebbe i principi di quest'ordinamento ed i principi generali. In sostanza, l'onorevole Capalozza vorrebbe che l'usciera di conciliazione dichiarato idoneo ad ufficiale giudiziario venisse nominato ufficiale giudiziario.

Ora, ritengo che non vi sian dubbi che esistano dei casi del genere degni di essere presi nella massima considerazione; ma non possiamo introdurre ciò come norma, in quanto non sappiamo quanti sono gli uscieri di conciliazione dichiarati idonei e che potrebbero entrare a far parte dell'organico degli ufficiali giudiziari. Potrebbero essere in numero tale da coprire a dismisura i posti attualmente esistenti.

Quindi, una proposta di questo genere, in questo momento, mi sembra che sia, contrariamente all'equilibrio dimostrato dall'onorevole Capalozza, alquanto avventata.

CAPALOZZA. Non posso ritirare l'emendamento. Mi sono stati segnalati due casi ad Urbino: un messo ed un usciere di conciliazione i quali hanno riportato l'idoneità negli esami ad ufficiale giudiziario, ma non sono stati compresi nella graduatoria dei posti disponibili, mentre altri, anche con punti inferiori, hanno avuto la precedenza perché avevano titoli preferenziali, quali la iscrizione al partito fascista, sciarpa littorio, squadrista, ecc. A me sembra che una norma del genere riparerrebbe molti torti. Perciò insisto per la votazione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono contrario, soprattutto perché non conosciamo il numero di coloro

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1950

che potrebbero beneficiare di questa disposizione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Capalozza.

*(Non è approvato).*

Ricordo che fu lasciato sospeso l'intero Capo XII, concernente le tabelle organiche. Passiamo pertanto all'articolo 82:

« Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari è di 1478; ed è costituito:

da 2 ufficiali giudiziari di Corte di cassazione;

da 44 ufficiali giudiziari di Corte di appello;

da 258 ufficiali giudiziari di tribunale;

da 1174 ufficiali giudiziari di pretura ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Segue l'articolo 83:

« Il numero degli ufficiali giudiziari per ogni ufficio è stabilito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Segue l'articolo 84:

« In caso di riduzione numerica della tabella organica di cui al precedente articolo 82, gli ufficiali giudiziari classificati ultimi nella graduatoria di ciascuna qualifica restano in soprannumero ed occupano in ordine di classificazione i posti che man mano si rendono disponibili nella qualifica medesima.

« Qualora in un ufficio giudiziario vi sia riduzione di posti, sono tenuti a lasciare i posti soppressi gli ufficiali giudiziari meno anziani nella qualifica addetti all'ufficio medesimo. Peraltro il Ministro può, per esigenze di servizio, disporre che questi continuino a prestarvi servizio in eccedenza per non oltre un anno dalla data di riduzione ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 165, ultimo del disegno di legge:

« Il presente ordinamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

È esaurito così l'esame degli articoli del disegno di legge.

Gli onorevoli Gullo e Capalozza hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La III Commissione fa voti che sia consentito agli ufficiali giudiziari di poter prendere parte ai concorsi delle Amministrazioni statali senza limiti di età, salvo sempre il rispetto dei requisiti del concorso ».

FODERARO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole, e suppongo che gli onorevoli Capalozza e Gullo resteranno sodisfatti se il Governo l'accetterà come raccomandazione, senza passare alla votazione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

CAPALOZZA. Non insisto perché sia votato.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé esaminato:

« Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1124).

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	21
Voti contrari . . . . .	7

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amatucci, Artale, Baresi, Belloni, Bettiol Giuseppe, Bucciarelli Ducci, Borioni, Bruno, Caccuri, Camposarcuno, Capalozza, Colitto, Concetti, Diaz Laura, Ferrandi, Fietta, Fumagalli, Gullo, La Rocca, Lecciso, Liguori, Marzi, Mussini, Paolucci, Ricci Giuseppe, Rocchetti, Trulli e Vigo.

*È in congedo:*

Corsanego.

**La seduta termina alle 9,30.**